



PROVINCIA DI
LATINA

Ufficio Stampa

RASSEGNA STAMPA

28 Ottobre 2022

Latina Oggi- Il Messaggero

Il Sole 24 Ore- Italia Oggi

Nuovi cantieri sulla Pontina tra Aprilia e Latina

L'ANNUNCIO

Non è una novità che sulla Pontina viaggiare è dellrante. Incidenti, traffico, pericoli di vario genere e da tempo anche i cantieri hanno appesantito la circolazione. Anas ora fa il punto della situazione: "I lavori notturni, quelli da Roma ad Aprilia - spiega l'azienda che si sta occupando da mesi della manutenzione della 148 - non sono ancora conclusi. Finiranno a metà novembre. Da quel periodo in poi però - e qui arriva la buona notizia - i cantieri saranno spostati da Aprilia a Latina per interventi di carattere generale. Sarà rifatto il manto stradale, sarà ripristinata la segnaletica e ci si occuperà di una generale messa in sicurezza della strada". Nei giorni scorsi sui social è diventato virale un video, realizzato da uno degli operai di un cantiere mobile, che annunciava la fine dei lavori. Tanti pendolari hanno esultato, altri sono rimasti delusi scoprendo invece dal giorno dopo che non era esattamente così. Il cantiere è ancora aperto, una ditta sta ultimando gli ultimi interventi e opererà - come detto - fino a novembre. Anas però tiene a spiegare che: "La Pontina è una strada complessa, lo sappiamo. Ne abbiamo ottenuto la gestione tramite un accordo con la Regione Lazio e sono in atto tutte le misure necessarie per poter far fronte alle principali criticità. Per esempio - spiega - il cantiere per la sostituzione dello spartitraffico centrale nel tratto della statale compreso tra l'Eur (viale dell'Oceano Pacifico) e Castel Romano sta per concludersi. I lavori potrebbero terminare addirittura questo venerdì sera. Salvo imprevisti". In questa prima fase (sino a fine ottobre appunto), l'intervento si è concentrato tra Tor de' Cenci - Spinaceto sud e Castel di Decima - Castel Porziano con l'installazione di un cantiere mobile. Sono stati giorni davvero difficili: negli orari di punta la circolazione rimaneva in stallo. Forse le cose, almeno da questo punto di vista, miglioreranno. La nuova barriera è in calcestruzzo ed è di ultima generazione, progettata e brevettata da Anas. La particolarità di questa barriera, alta 1,2 metri, consiste nella capacità di contenere eventuali urti con uno spostamento molto ridotto, anche in caso di mezzi pesanti e di due urti in rapida successione.

Raffaella Patricelli

Latina

Corso della Repubblica, 297
04100 Latina
Tel. 0773 1728189
redazione@editorialeogg.it

Leonardo Majocchi
Segretario comunale



**Majocchi: «Pd ha subito
anni di processi scellerati
e chiusi (e di sconfitte)
di classi dirigenti
inadeguate e settarie»**

Politica Regionali e comunali, il dibattito interno si fa serrato

Il Pd alla resa dei conti nel direttivo comunale

POLITICA

MARIANNA VICINANZA

Si riunirà oggi il direttivo del Partito Democratico e la carne al fuoco, a partire da metodo, percorso e temi in vista di regionali e prossime amministrative 2023 non manca. I nodi da sciogliere sono tanti e il vivace dibattito interno ed esterno ha già prodotto qualche ipotesi sui nomi da mettere in campo se i dem puntassero sul un proprio candidato sindaco. Uno dei nomi papabili è quello del capogruppo uscente Enzo De Amicis, il più votato tra i consiglieri comunali del centro-sinistra, ben visto anche dalla componente moderata che oggi si riconosce in Azione e Italia Viva. Lui, interpellato sul punto, non si sottrae spiegando che questa ipotesi non è venuta da lui, né è emersa ed è stata affrontata nelle sedi competenti di partito locale e nazionale. Non gli interessa se il nome sia emerso da chi, nel gioco delle correnti interne, ha interesse a 'bruciario', piuttosto ritiene che questa come altre ipotesi di aspiranti potrebbero accelerare il percorso di chiarezza del Pd su temi e candidature. «Fa sempre piacere essere chiamato in causa perché in questo modo vengono riconosciuti una posizione politica e un lavoro svolto sul territorio - spiega De Amicis - ma chiarisco che non ho dato alcuna disponibilità ufficiale all'interno del partito né mi è stata chiesta. Dico però che serve una accelerata per sciogliere alcuni nodi prima di dicembre e arrivare pronti al 2023 di appuntamenti elettorali che ci aspetta. Questo lo ribadirò domani nel direttivo (ndr oggi). I punti su cui il Pd deve fare chiarezza rispetto alle comunali sono in primis come ci comportiamo rispetto a una candidatura di Damiano Coletta, altro nodo è rispetto ad un possibile campo largo, se ci adatteremo alla candidatura proposta oppure no, e il terzo punto cruciale è capire se il Pd sarà capofila di un percorso centrato sul proprio candidato e soprattutto che metodo si utilizzerà per arrivarci, primarie? Voto interno? Ecco, ci deve essere un percorso chiaro e soprattutto rapido su tutti questi punti. Non si può né sbaggiare né farci trova-



**De Amicis tra
nodi da
sciogliere sul
candidato,
si vogliono
percorsi
chiar**

re impreparati». Un punto di vista netto che invita a un confronto serrato senza perdere altro tempo. Ieri sulle ipotesi candidature è intervenuto anche il segretario comunale Leonardo Majocchi invitando alla prudenza. «In merito alle ipotesi di Latina

Enzo De Amicis,
a destra il gruppo
del Pd in uno degli
ultimi consigli
comunali



Oggi ribadisco che nel Pd Latina non prende corpo al momento idea alcuna sulla futura candidatura a Sindaco.

Ritorniamo il Direttivo del partito per dare seguito all'assemblea pubblica di qualche settimana fa in cui - tra le altre - sono uscite indicazioni chiare sui metodi che abbiamo bisogno anche per operare queste scelte. Convisi e preceduti da percorsi di confronto esterni ed interni sui temi. La nostra presenza tutelerà questi passaggi ed avrà questa funzione. Il nostro popolo ha subito il peso di anni - dal locale al nazionale - di processi scellerati e chiusi (e di sconfitte) di classi dirigenti inadeguate e settarie. Detto ciò, torniamo a lavorare dove serve perché talvolta i Barfantastici - lasciano il tempo che trovano. Sarà sempre troppo tar-

di quando gran parte della classe politica di questa città, immersa nel suo provincialismo alpha, lo capirà». Una replica che sembra precludere a un direttivo acceso: del resto sia Majocchi sia il gruppo di nuove leve cresciute nei democratici e di componenti del progetto Enea coordinato da Francesco Pannone entrato nel Pd a maggio scorso sono una parte del partito da tenere d'occhio. Sembra che sul fronte delle regionali proprio questo pezzo del Pd di nuova formazione estraneo alle logiche del passato stia valutando una candidatura alle regionali facendosi interprete del settore di quella parte del centro-sinistra che ha un giudizio politico molto critico sui consiglieri regionali uscenti. E che vuole vedere qualcosa di diverso. ■

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il caso Il consigliere regionale Salvatore La Penna si mobilita chiedendo una rapida soluzione del problema Rigenerazione urbana, Comuni laziali esclusi

L'AZIONE

Anche il Lazio è tra le regioni escluse dai fondi messi a bando per la rigenerazione urbana nei Comuni sotto i quindicimila abitanti. Sul 326 Comuni della nostra regione ad aver presentato istanza di finanziamento, nessuno è stato ammesso al contributo. «Il problema non risiede nella qualità dei progetti proposti, ma nei criteri con cui si è stilata la relativa graduatoria», spiega il consigliere regionale del Pd, Salvatore La



Salvatore La Penna

Penna - ci stiamo attivando con i parlamentari e gli eletti del nostro collegio per interrogare il governo su una rapida risoluzione che permetta di sanare questo vulnus». Calabria, Campania, Marche, Puglia e Sicilia sono le uniche regioni premiate che potranno disporre dei 800 milioni di euro assegnati attraverso il bando. «La graduatoria - spiega La Penna - è stata compilata utilizzando, tra gli altri criteri, un indice di vulnerabilità sociale segnalato più volte come non rispondente alla realtà dei territori. Questo ha cau-

sato l'esclusione dal finanziamento di intere regioni, aprendo la strada a potenziali situazioni di disparità». «I Comuni del Lazio richiedenti hanno prodotto, anche in forma associata, ottimi progetti di riqualificazione - sottolinea il consigliere dem - dimostrando grande capacità di sinergia e iniziativa. Ci stiamo muovendo perché anche i progetti degli enti locali del Lazio siano ricompresi nel finanziamento, a garanzia di un'equa distribuzione delle risorse». ■

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Editoria
Gianfranceschi Indipendenti
Soc. Coop. Editrice p.a.
via Fratelli Rossetti, 1
03100 Frosinone
Imposta iscritta al R.O.C. al n.25449

Direttore responsabile
Alessandro Panigutti
Coordinatore
Cristiano Ricci

Capo Servizio
Graziella Di Marco
Tony Ortolano
Corrispondente
Ketty Valsusa

Edizione Oggi
Tribunale iscritta al Tribunale
di Caserta al n.1 del 04/01/1988

Contributi incassati nel 2021:
Euro 1.629.832,88. Indicazione
fiscale di servizi della lettera I) del
comma 2 dell'articolo 5 del decreto
legislativo 15 maggio 2017, n. 70

Consiglio di Amministrazione

Presidente
Valerio Tassinari
Consiglieri
Ketty Valsusa
Tony Ortolano

Redazione Latina
Corso della Repubblica, 297
04100 Latina - Tel. 0773 1728189
redazione@editorialeogg.it

Redazione Frosinone
via Fratelli Rossetti, 1 - 03100 Frosinone
Tel. 0773.882211
redazione@editorialeogg.it

Stampa
Società Tipografica,
Editrice Capolonia S.r.l.
Via del Mille, 1 - Via G. Peroni, 280
Frosinone

Pubblicità
Gianfranceschi Indipendenti Soc. Coop. Editrice p.a.
via Fratelli Rossetti, 1 - 03100 Frosinone
tel: 0773.882222
commerciale@editorialeogg.it

L'Associazione italiana editori della Repubblica
Pubblicità - IAP - viscolando tutti i mesi Associazioni al registro
del Centro di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale
e della disciplina del Giornale e del Contorno di Controllo



Enti locali & Federalismo



IL GIORNALE DELLE AUTONOMIE

Uffici finanziari al lavoro sui nuovi preventivi. Ma far quadrare i conti sarà impossibile

Enti, i bilanci sono un rebus

Per la riduzione delle entrate e il caro di energia e materiali

DI MATTEO BARRERO

Enti locali, quadratura dei bilanci quasi impossibile. In queste settimane gli uffici finanziari sono alle prese con la costruzione dei nuovi preventivi, in vista della loro approvazione in Giunta e successiva presentazione in consiglio, che secondo il timing ordinario dovrebbero avvenire entro metà novembre. Al momento, tuttavia, l'esercizio sembra molto alla scapata a mani nude di una parete verticale. Troppi, infatti, sono i fattori che incidono negativamente sugli equilibri e poche (per non dire nulle) le soluzioni ancora o già disponibili per fronteggiarle.

In primo luogo, pesa la persistente riduzione delle entrate causate dagli strascichi della pandemia e dagli effetti della crisi economica, particolarmente pesanti soprattutto per città metropolitana e province, che hanno la propria fiscalità sul comparto auto e scontano tuttora gli effetti nefasti della "cura" Dcrl9.

In secondo luogo, l'aumento esponenziale delle spese per

le forniture energetiche, che potrebbe estendersi anche al prossimo anno, a differenza delle flessibilità contabili che sono state introdotte solo per il 2022. Ci si riferisce, ovviamente, alla possibilità di utilizzare gli avanzi di amministrazione disponibili, i proventi delle concessioni edilizie, nonché delle sanzioni in materia edilizia e delle sanzioni al codice della strada, oltre che degli "avanzi Covid", ossia gli eventuali avanzi vincolati relativi a somme non utilizzate delle risorse straordinarie assegnate per la pandemia nel 2020-2021 (c.d. "fondone"), con esclusione dei ristori specifici di spesa, che mantengono le proprie finalità originarie. Al momento, inoltre, per il 2023 non sono previsti ulteriori contributi "per garantire la continuità dei servizi erogati, che difficilmente potranno essere stanziati prima della manovra.

Vi è poi il tema, connesso al precedente, del caro materiali, per il quale le misure finora messe in campo hanno funzionato solo in parte. I fondi per le compensazioni gestiti dal Mims sono stati insabbiati da

Piao, monitoraggio ridotto

I comuni con meno di 50 dipendenti non sono tenuti ad inserire nel proprio Piao le sezioni su valore pubblico, per lo meno è in discussione. Ed essendo alcuni da quest'ultimo adempimento, sono esentati dal realizzare all'interno del Portale Piao il monitoraggio definito nella circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 27042 (di vista ItaliaOggi dell'11 ottobre). E' quanto chiarisce l'Asci in una nota esplicativa della circolare di palazzo Vidoni, che ha previsto invece, per le altre amministrazioni la predisposizione di un questionario ad hoc, disponibile nell'area riservata del Portale Piao a partire dal 12 ottobre 2022. La scadenza per la compilazione del questionario è fissata al 31 ottobre 2022. Con il questionario la Funzione pubblica realizza un'appendice sistematica del Portale Piao, un catalogo di buone pratiche che possa essere di ausilio alle amministrazioni.

ricorsi e contro-ricorsi, per cui ad oggi gli enti hanno ricevuto solo l'acconto relativo al primo semestre 2021, per il fondo opere indivisibili (a parte le misure che hanno potuto beneficiare della pre-assegnazione) si attende il riparto per la metà di novembre. Ma al momento tali interventi coprono opere già in corso o da affidare entro fine anno, mentre nulla è previsto per tutto ciò che è in

calendario a partire da gennaio.

Molti enti, inoltre, rischiano di chiudere il 2022 in disavanzo, con tutte le ulteriori criticità che ciò comporterebbe in termini di obblighi di ripiano e di limitazioni per l'utilizzo

Supplemento a cura di Francesco Cerisano fcirisano@italiainoggi.it

zo delle quote accantonate e vincolate.

Se poi consideriamo altre partite (solo appartenere) minori come i rimborsi Imu con iugli o gli extra profitti fatturati dai Gse o ancora la lievitazione del fondo garanzia debiti commerciali causata dall'aumento della spesa per beni e servizi è evidente come il quadro sia insostenibile. In un simile contesto, evitare il ricorso massiccio all'esercizio provvisorio sarà possibile solo se si mettono in campo soluzioni di sistema, imperniate sulle funzioni statali di soccorso finanziario ex art. 11 della l. 243/2012 e comprensivi di strumenti di "tutela" contabile degli uffici finanziari, ai quali non può essere chiesto di sottovalutare le spese o sovrastrimare le entrate. In questo senso, varrebbe la pena di rispolverare la proposta di Anci di inserire una norma di principio che consenta agli enti locali di determinare le previsioni di bilancio in continuità con un volume di risorse disponibili "ordinario", ferma restando la gestione prudente delle spese.

LA CORTE CONTI LOMBARDA RESPINGE LA TESI SOSTENUTA DAGLI ENTI LOCALI

Lo stipendio del segretario non deroga il tetto di spesa

DI LAURA OLIVETTI

La spesa che i comuni affrontano per il pagamento degli stipendi al segretario comunale non deroga il tetto di spesa dalla legge 286/2006 e cioè la media della spesa del triennio 2011-2013 o, per i comuni con meno di 1000 abitanti, la spesa del 2006.

La Corte dei conti Lombardia, nel parere 20 ottobre 2022 n. 154 respinge per l'occasione la tesi, molto esplicita, avanzata dagli enti locali, secondo la quale l'obbligatorietà della figura del segretario comunale implicherebbe la conseguenza di non considerare nell'aggregato della spesa di personale il costo del segretario.

Un'ipotesi, quella del mancato computo della spesa di personale, potrebbe far sì che si eviti il rischio di disavanzo, ammontando a quei due per cento ragione o l'altra hanno convenzionato la sede e l'ufficio del segretario comunale, considerando le spese con gli enti partecipanti alla convenzione. Una scelta operativa molto

vuole necessitata, ma della quale è difficile non parlarne, anche laddove l'ente ritenesse opportuno sottrarsi dalla convenzione ed astenersi con la partita dell'attività del segretario comunale. In questo caso, infatti, deve assolutamente aumentare la spesa per la retribuzione, con possibili conseguenze sui tetti di spesa gravanti sull'aggregato personale.

La sezione Lombardia ammette che la necessità della figura del segretario comunale agli enti può essere eliminata per escludere la convenzione dei vari tetti. Si può escludere che se il legislatore avesse voluto escludere dal tetto di spesa il costo del segretario, non solo certo quella del segretario comunale, si debba alla necessità (non tanto istituzionale, quanto operativa) della figura del responsabile dei servizi municipalizzati, di un responsabile della pubblica amministrazione, e meno di servizi, di un responsabile.

Un'altra parte, lo stesso segretario comunale, se non è stato ammesso, è tenuto a ripartire il costo del personale delle parti di servizio, dell'ufficio bloccando

per anni il concorso e l'accesso alla carriera, dall'altro lato indebolendo fortemente la figura amministrativa negli enti con almeno 100.000 abitanti con quella (di discrezionalità) del direttore generale ed ammettendo, di conseguenza, come risultato alla carriera del segretario i titoli di incarichi a vice segretari, nei fatti non completamente indipendenti dal ruolo, nonostante sia espressa dalla legge.

Sia di fatto che è ovviamente compito degli enti governare i bilanci e la spesa considerando ovviamente la necessità di reperire gli spazi finanziari per assicurare le spese connesse alla funzione del segretario comunale. Il quale è un dipendente pubblico, che conduce con i comuni il rapporto di servizio retribuito.

La spesa del personale, quindi, non può che far parte dell'aggregato complessivo preso in considerazione dall'articolo 1, comma 287 e 282, della legge 286/2006. Fissata alla media del 2011-2013 (o per gli enti non soggetti al patto, al 2006) come tetto di spesa invariabile. La Sezione spiega che il li-

mito di spesa del personale è "espressione di un principio fondamentale nella materia del coordinamento della finanza pubblica", pertanto può essere derogato solo nelle ipotesi espressamente previste dalla legge. Ma, il "maggiore costo del servizio di segretario comunale, pianta l'obbligatorietà dell'incarico istituzionale" non basta per la tentata deroga al vincolo di spesa in quanto quella, ad esempio, prevista dall'art. 7, comma 1, del dm 17 marzo 2020 (attuativo dell'art. 33, comma 2 del kit scatto di n. 34/2019) "ha un valore di principio e dunque che la spesa per il segretario prevede in quanto espressa da una figura necessaria, non è il risultato della negoziazione dell'articolo 33, comma 1, del d.l. 24/2018, ma una disposizione di natura costituzionale agli enti virtuosi di incrementare la propria dotazione organica. Il segretario comunale è un dipendente pubblico della spesa di personale, nella sua può certo inserirsi nel servizio più in

La bozza di nuovo codice dei contratti semplifica funzioni e modalità di assegnazione

Appalti, Rup senza formalismi

Incarico attribuito con l'atto di avvio dell'intervento

DI LUIGI OLIVERI

Più lineari nomine e funzioni, del responsabile unico del procedimento. Lo schema di nuovo codice dei contratti semplifica la regolamentazione delle funzioni e della modalità di assegnazione dell'incarico ai Rup, divenute troppo caotiche e complesse con il decreto legislativo n.50/2016.

Nomina. Npm si prevede più l'obbligo di formale di incaricare il Rup con la programmazione di lavori o forniture. L'attribuzione dell'incarico sarà contestuale al "primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto".

Sarebbe stato meglio specificare quale possa essere l'atto di avvio. Tuttavia, il Rup è tale "per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice". Se non si zingna la fase di programmazione avvio dell'intervento, quanto meno la fase della progettazione non può non

far scaturire la nomina del Rup, chiamato alla validazione o alla sovrintendenza alla validazione.

Competenza alla nomina. Si chiarisce che il potere di incarico è appannaggio del "responsabile dell'unità organizzativa titolare del potere di spesa".

La nuova norma non specifica la qualifica di tale responsabile, che a seconda, quindi, dell'organizzazione e della dotazione dell'ente, potrà avere qualifica dirigenziale o meno. Quel che conta è che il Rup provenga dalla struttura che dispone, sulla base dell'assegnazione dei centri di costo, del commesso potere di spesa.

Chi può essere Rup. Il soggetto competente individua il Rup tra i dipendenti addetti all'unità medesima in possesso di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti a lui affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni.

V'è una differenza fondamentale con la disciplina dell'articolo 31 del d.lgs 50/2016: il nuovo

codice, infatti, non richiede espressamente che i dipendenti possibili destinatari dell'incarico di Rup siano "di ruolo". Questo consentirebbe di assegnare l'incarico anche a personale a tempo determinato e meglio si concilia con le norme "pro Prr" che permettono in via straordinaria di incaricare come Rup anche pensionati. Certo, occorre garantire tuttavia la coerenza tra la durata dell'intervento e la durata del rapporto di lavoro del Rup.

In quanto all'inquadramento contrattuale ed alle mansioni, toccherà a ciascun ente, con la descrizione dei profili e dei ruoli professionali, specificare quali dipendenti potranno ricevere l'incarico.

Resta la disposizione per la quale l'ufficio di Rup è obbligatorio e non può essere rifiutato.

Rimedi all'assenza del Rup. Qualora l'amministrazione non nomini il Rup nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, il nuovo codice dispone espressamente che l'incarico è automaticamente svolto dal re-

sponsabile della struttura che gestisce la spesa.

Pubblicità. In ogni caso, il nominativo del Rup, sia stato incaricato o sia ricondotto automaticamente al responsabile della spesa, deve essere "indicato nel bando o nell'avviso di indizione della gara, o, in mancanza, nell'invito a presentare un'offerta o nel provvedimento di affidamento diretto".

Supporto. Si conferma la possibilità che su richiesta del Rup, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, ciascuno secondo il proprio ordinamento, nominino, un distinto responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un ulteriore responsabile di procedimento per la fase di affidamento. In questo caso, le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del Rup.

Un allegato indicherà il dettaglio delle competenze specifiche. In ogni caso, le stazioni ap-

paltanti e gli enti concedenti possono istituire una struttura di supporto al Rup, destinando risorse finanziarie non superiori all'1% dell'importo posto a base di gara per l'affidamento diretto da parte del Rup di incarichi di assistenza al medesimo.

Enti locali. Il nuovo codice modifica l'articolo 107, comma 3, lettera a), del d.lgs 267/2000, consentendo espressamente che "la commissione giudicatrice, nel caso di aggiudicazione dei contratti di importo inferiore alle soglie europee con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa" possa "essere presieduta dal responsabile unico del procedimento", superando la necessità che a procedere sia il dirigente o il responsabile di servizio, come attualmente il testo vigente dalla norma.

Resta fermo l'impiego degli incentivi per le funzioni tecniche, in attesa dell'allegato col quale specificare quali tra esse saranno oggetto della specifica remunerazione.

L'assoluzione non vincola il giudizio disciplinare

In caso di sospensione del procedimento disciplinare, in attesa della conclusione di quello penale, la sua riattivazione, a seguito dell'assoluzione del dipendente, non comporta in via automatica l'archiviazione. Infatti, il giudicato penale non preclude, in sede disciplinare, una rinnovata valutazione dei fatti accertati dal giudice penale, essendo diversi i presupposti della responsabilità penale e di quella disciplinare. Con queste motivazioni la Cassazione (sentenza n. 29943/2022) ha confermato il licenziamento del funzionario comunale nonostante l'assoluzione definitiva avuto nel giudizio penale.

Un ente locale attivava e sospendeva la procedura disciplinare nei confronti di un proprio funzionario, in attesa della conclusione del procedimento penale. A seguito del passaggio in giudicato della sentenza penale, che lo assolveva dai reati ascrittigli perché "il fatto non esiste", l'ente riattivava il procedimento disciplinare infliggendo al dipendente il licenziamento senza preavviso.

I giudici di Piazza Cavour hanno chiarito che l'assoluzione o il proscioglimento con la formula "perché il fatto non costituisce illecito penale" non esclude la materialità del fatto né la sua riferibilità al dipendente pubblico, ma solo la sua rilevanza penale. Se ciò non fosse vero, allora si creerebbe una disparità di trattamento rispetto a quei dipendenti che per le medesime condotte non siano stati sottoposti al vaglio dell'autorità giudiziaria penale. A tal riguardo è stato anche precisato che, eventuali condotte pur non rilevanti in ambito penale possono avere un impatto in sede disciplinare. D'altra parte, la valutazione disciplinare è diversa da quella effettuata in sede penale ed il giudicato ricade sulla fattispecie di reato ma non preclude una valutazione della vicenda anche in base agli accertamenti penali. In definitiva, il giudicato di assoluzione non determina automaticamente l'archiviazione del procedimento disciplinare e che la ripresa di quest'ultimo possa avvenire anche sulla base degli accertamenti effettuati in sede penale per meglio circoscrivere l'addebito originario.

Vincenzo Giannotti

L'ANALISI

Debutta il principio del risultato

Il Codice si fa strumentale al Pnrr

DI GIULIANO DI PARDO*

La bozza del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, messa a punto e consegnata dal Consiglio di stato al governo, mette in luce rilevanti novità, a partire dai principi generali.

In primo luogo (art. 1), viene introdotto il principio del "risultato", ossia, dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.

La strumentalità del Codice al raggiungimento dei risultati-obiettivi, specialmente in relazione alle tempistiche imposte dal Pnrr, costituisce "il criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto".

Emerge un radicale cambio di rotta da parte del legislatore, dettato dalla volontà di superare l'estrema complessità della normativa nazionale, derivante dalla affidabilità del Legislatore nei pubblici funzionari e negli operatori.

Non a caso, viene introdotto il "principio della fiducia" (art. 2) nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici, che devono comportarsi "reciprocamente" nel rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell'affidamento (art. 5).

La reciprocità si trasforma in solidarietà fiscalitativa degli operatori economici che si siano aggiudicati illegittimamente una commessa pubblica, con una condotta contraria ai doveri di buona fede, prevedendosi la possibilità per la pubblica amministrazione di agire in rivalsa

verso l'originario aggiudicatario, ove sia accolta la domanda risarcitoria avanzata del terzo pretermesso.

In verità, l'introduzione normativa di una simile solidarietà risarcitoria desta furbi perplessità, in relazione ai suoi presupposti, alla sua ampiezza, alla ripartizione del danno con il finanziario (assicurato a spese della p.a., cfr. art. 2 co. 4) ed all'autorità giudiziaria competente al recupero.

Ai principi sopra ricordati si collega l'ulteriore principio fondamentale dell'"accesso al mercato" (art. 3) degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità e non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità, cui fa da contraltare la previsione di ben precisi limiti per gli affidamenti in house, secondo il "principio di auto-organizzazione amministrativa" (art. 7).

L'affermazione di tale principio di accesso al mercato si pone in distanza con il pressoché integrale riproposizione (art. 50), fino alle soglie comunitarie, degli affidamenti diretti e delle procedure negoziate in deroga di cui ai decreti Semplificazioni nn. 76/20 e 77/21, pur salvaguardando le procedure di interesse transfrontaliero (art. 49 co. 2).

Al contrario, risulta coerente, attuale e necessaria la reintroduzione di un regime della revisione dei prezzi (art. 60), in attuazione del "principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale" (art. 9), a maggior ragione ove sopravvengano circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, quali la pandemia e la guerra.

*Studio legale Di Pardo

ENTI LOCALI

Cassazione: sufficiente il richiamo all'atto che ha fissato i valori minimi delle aree edificabili

Accertamenti, basta la delibera
Per motivare l'avviso di omesso pagamento dell'Imu

DI SERGIO TROVATO

L'avviso di accertamento con il quale l'amministrazione comunale accerta l'omesso pagamento dell'imposta municipale è sufficientemente motivato con il mero richiamo della delibera che ha fissato i valori minimi delle aree edificabili. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con l'ordinanza 30217 del 14 ottobre 2022.

Per i giudici di legittimità, in tema di imposta comunale, l'avviso d'accertamento che fa riferimento alla delibera della giunta comunale contenente la determinazione dei valori minimi delle aree edificabili, compresiva di quella oggetto di imposizione, deve ritenersi sufficientemente motivato in quanto richiama un atto di contenuto generale avente valore presuntivo e da ritenersi presumptive può ritenersi motivato anche con il semplice richiamo di un provvedimento generale adottato dall'amministrazione comunale, che si presume conoscibile dal contribuente.

Nell'accertamento tributario è sufficiente che l'ente indichi la delibera di giunta che contiene la determinazione dei valori minimi delle aree edificabili, per motivare il quantum preteso. È legittima la motivazione per relazione che faccia riferimento a un atto generale, per il quale non è imposto l'obbligo di allegazione all'avviso di accertamento. Lo ha affermato la Corte di cassazione con la sentenza 39704/2021. Nella motivazione della sentenza viene richiamato l'articolo 7 dello Statuto dei diritti del contribuente (legge 212/2000), il quale dispone che se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama. Tuttavia, questo adempimento non è imposto per gli atti a contenuto generale, come la delibera. Vanno allegati gli atti indicati nella motivazione delle pretese fiscali solo se non conoscibili o conoscibili da parte dell'interessato, anche nel caso in cui l'atto generale ri-

fer dell'area, infatti, era stato fissato con la delibera comunale. Al riguardo la Cassazione, con l'ordinanza 8395/2021, ha ritenuto che la delibera sulle aliquote e le tariffe, o che stabiliscono regole su imposte e tasse locali, non devono essere allegati agli avvisi di accertamento. Nell'atto impositivo l'amministrazione comunale è tenuta a indicare solo la tariffa applicata e la relativa delibera. L'affissione della delibera comunale all'albo pretorio, effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge, costituisce una forma di pubblicità di per sé esauritiva ai fini della presunzione di piena conoscenza erga omnes. La motivazione e l'allegazione non è richiesta neppure per gli atti normativi. In tutti gli atti tributari, invece, vanno riportate le informazioni previste dallo Statuto del

contribuente. La Suprema corte, con l'ordinanza 8082/2018, ha chiarito che possono essere contestati gli atti dalla riscossione coattiva, anche se i contribuenti non hanno impugnato gli avvisi di accertamento, qualora in questi ultimi atti manchino le informazioni sulle modalità per proporre ricorso. Gli interessati possono impugnare le ingiunzioni o le cartelle di pagamento se l'ente impositore non ha indicato negli avvisi di accertamento il giudice competente e il termine per proporre ricorso. In deroga alla regola che impone l'impugnazione di ogni atto per vizi propri, la mancanza di informazioni ai destinatari negli atti precedenti consentendo il ricorso contro gli atti successivi. Sempre la Cassazione (ordinanza 17020/2014) ha sostenuto che non è illegittimo l'atto di accertamento privo di alcune indicazioni imposte dallo Statuto e le omesse informazioni non incidono sulla validità dell'atto, ma lo rendono impugnabile in qualsiasi momento.

La Suprema corte, con l'ordinanza 8082/2018, ha chiarito che possono essere contestati gli atti dalla riscossione coattiva, anche se i contribuenti non hanno impugnato gli avvisi di accertamento, qualora in questi ultimi atti manchino le informazioni sulle modalità per proporre ricorso. Gli interessati possono impugnare le ingiunzioni o le cartelle di pagamento se l'ente impositore non ha indicato negli avvisi di accertamento il giudice competente e il termine per proporre ricorso. In deroga alla regola che impone l'impugnazione di ogni atto per vizi propri, la mancanza di informazioni ai destinatari negli atti precedenti consentendo il ricorso contro gli atti successivi. Sempre la Cassazione (ordinanza 17020/2014) ha sostenuto che non è illegittimo l'atto di accertamento privo di alcune indicazioni imposte dallo Statuto e le omesse informazioni non incidono sulla validità dell'atto, ma lo rendono impugnabile in qualsiasi momento.



Corte di cassazione

chiamato serve a integrare la motivazione stessa. Nel caso in esame, il provvedimento richiamato costituiva la base di calcolo per la determinazione del valore dell'area edificabile. Il valo-

scenza erga omnes. La motivazione e l'allegazione non è richiesta neppure per gli atti normativi. In tutti gli atti tributari, invece, vanno riportate le informazioni previste dallo Statuto del

contribuente. La Suprema corte, con l'ordinanza 8082/2018, ha chiarito che possono essere contestati gli atti dalla riscossione coattiva, anche se i contribuenti non hanno impugnato gli avvisi di accertamento, qualora in questi ultimi atti manchino le informazioni sulle modalità per proporre ricorso. Gli interessati possono impugnare le ingiunzioni o le cartelle di pagamento se l'ente impositore non ha indicato negli avvisi di accertamento il giudice competente e il termine per proporre ricorso. In deroga alla regola che impone l'impugnazione di ogni atto per vizi propri, la mancanza di informazioni ai destinatari negli atti precedenti consentendo il ricorso contro gli atti successivi. Sempre la Cassazione (ordinanza 17020/2014) ha sostenuto che non è illegittimo l'atto di accertamento privo di alcune indicazioni imposte dallo Statuto e le omesse informazioni non incidono sulla validità dell'atto, ma lo rendono impugnabile in qualsiasi momento.

LO SCAFFALE DEGLI ENTI LOCALI

Autore - ANU. Titolo - I principi contabili per gli enti locali - Principi generali e applicati. Casa editrice - Maggioli, Roma, 2022, pp. 1953. Prezzo - 50 euro. Argomento - Il manuale tratta in modo completo ed esauriente il disciplina dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali dal punto di vista di chi lo applica quotidianamente, il responsabile del servizio finanziario. Norme, regole e adempimenti sono illustrati, sintetizzati e commentati in stretta correlazione alle funzioni e alle responsabilità del ragioniere, privilegiando un approccio operativo, ma senza trascurare aspetti metodologici, organizzativi o approfondimenti finalizzati a una migliore comprensione dell'evoluzione e delle criticità del quadro di riferimento attuale. Per poter lavorare nella ragioneria di un ente locale, occorre una solida professionalità adeguata e aggiornata, che continui a migliorare i propri livelli di competenza per restare e diventare in anticipo gli effetti delle norme e degli atti amministrativi, individuando gli aspetti che richiedono maggior attenzione. Il manuale ha appunto lo scopo di guidare l'utente di chi viene o intende ricoprire il difficile ruolo di ragioniere comunale.

Autore - Mauro Bellomo. Titolo - Manuale del ragioniere comunale 2022. Casa editrice - Maggioli, Roma, 2022, pp. 1953. Prezzo - 50 euro.

CONCORSI

Calabria

Istruttore direttivo amministrativo a tempo parziale. Comune di Galatro (Rc), un posto. Scadenza: 31/10/2022. Tel. 0968/9909041. G.U. n. 78. Istruttore direttivo contabile. Comune di Candofuri (Rc), un posto. Scadenza: 31/10/2022. Tel. 0965/776000. G.U. n. 78.

Campania

Istruttore amministrativo a tempo parziale. Comune di Gini (Sa), un posto. Scadenza: 31/10/2022. Tel. 0974/991026. G.U. n. 78.

Emilia-Romagna

Dirigente dell'area finanziaria e contabile. Provincia di Piacenza, un posto. Scadenza: 31/10/2022. Tel. 0523/795613. G.U. n. 78.

Lazio

Collaboratore amministrativa. Comune di Anagni (Fr), un posto. Scadenza: 31/10/2022. Tel. 0775/77801. G.U. n. 78.

Liguria

Istruttore amministrativo contabile. Comune di Sari (Ge), un posto. Scadenza: 7/11/2022. Tel. 0186/7331. G.U. n. 80.

Lombardia

Istruttore amministrativo assistente

di biblioteca. Comune di Gavarolo (Bs), un posto. Scadenza: 31/10/2022. Tel. 0965/877423. G.U. n. 78. Istruttore amministrativo. Comune di Casazza San Martino (Bs), un posto. Scadenza: 31/10/2022. Tel. 030/7760760. G.U. n. 78. Istruttore amministrativo contabile. Comune di Abbiategrasso (Mi), tre posti. Scadenza: 31/10/2022. Tel. 02/94692221. G.U. n. 78.

Piemonte

Istruttore amministrativo. Comune di Anzeglio (Cn), due posti. Scadenza: 31/10/2022. Tel. 0171/99019. G.U. n. 78. Istruttore direttivo contabile. Comune di Buttigliera Alta (To), un posto. Scadenza: 31/10/2022. Tel. 011/9329341. G.U. n. 78.

Toscana

Specialista in attività tecniche e progettuali. Comune di Viareggio (Lr), un posto. Scadenza: 7/11/2022. Tel. 0594/9661. G.U. n. 80.

Veneto

Assistente sociale. Comune di Padova, tre posti. Scadenza: 31/10/2022. Tel. 049/8205483. G.U. n. 78. Istruttore amministrativo. Comune di San Donà di Piave (Ve), un posto. Scadenza: 3/11/2022. Tel. 0421/590741. G.U. n. 79. Istruttore amministrativo. Comune di San Giorgio delle Pertiche (Pd), un posto. Scadenza: 3/11/2022. Tel. 049/8974760. G.U. n. 79. Istruttore direttivo amministrativo. Comune di Preganziol (Tv), un posto. Scadenza: 3/11/2022. Tel. 0422/632282. G.U. n. 79.

Circolare n. 33 della Ragioneria generale dello Stato del 13/10 che aggiorna la Guida 2021

Pnrr, nuove istruzioni per la Pa

Fare interventi senza arrecare danni a obiettivi ambientali

Pagina a cura
di ANDREA MASCOLINI

Nuovi parametri e nuove schede tecniche per consentire alle amministrazioni di attuare le riforme del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) e di gestire gli interventi da esso previsti, in ossequio al principio europeo di non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali (cosiddetto Dnah). L'ha prevista la Ragioneria generale dello Stato con la circolare 13 ottobre 2022, n. 33 che aggiorna la Guida operativa n. 32 del 30 dicembre 2021.

Il rispetto del principio Dnah è imposto nell'ambito delle misure rientranti nell'ambito del Pnrr dall'art. 18 del Regolamento UE 241/2021 in tutte le misure dei Piani nazionali per la ripresa e resilienza (Pnrr), sia riforme che investimenti.

La Ragioneria generale ha

ravvisato la necessità di aggiornare la Guida del 2021 in ragione del numero crescente di misure previste dal Pnrr messe in esecuzione, al fine di rendere le indicazioni ivi fornite più coerenti con le modalità di attuazione di dette misure concretamente adottate dalle amministrazioni titolari.

La circolare del 2021 prevede una guida operativa che si compone di una mappa delle misure del Pnrr, che ha la funzione di associare ad ogni misura i settori di attività che potrebbero essere coinvolti per la realizzazione degli interventi; schede tecniche relative a ciascun settore di attività (per esempio, costruzioni di nuovi edifici, fotovoltaico, ci-

clabili), la cui funzione è quella di contestualizzare i principi guida del Dnah per il settore e fornire i vincoli per garantire il principio del Dnah, nonché riferimenti normativi nazionali ed europei e esempi di elementi di verifica; una check list di verifica e controllo per ciascun settore di attività, che riassume in modo sintetico i principali elementi di verifica richiesti nella corrispondente scheda tecnica.

Dal momento che è responsabilità di ciascuna amministrazione titolare attuare le misure secondo i principi Dnah che sono già codificati nella normativa nazionale e comunitaria; lo scopo della guida

era, ed è tuttora, quello di fornire un orientamento e suggerire possibili modalità affinché il principio sia attuato correttamente.

La Ragioneria ha rivisto la guida, aggiornandola a partire, in primo luogo, dalla revisione della mappatura che collega ogni misura alle relative schede tecniche e alle check list di riferimento, in considerazione delle singole attività economiche che saranno poste in essere per realizzare i vari interventi.

In secondo luogo, la nuova Guida operativa recepisce alcune integrazioni e modificazioni delle schede tecniche e delle check list affinché siano maggiormente coerenti con l'attuazione delle misure del Pnrr. Inoltre, sono state inserite due nuove schede tecniche tra quelle previste, aventi ad oggetto, rispettivamente, gli impianti di irrigazione e la trasmissione e distribuzione di energia elettrica.

Infine, la ragioneria, nel nuovo testo, ha inserito, laddove possibile, alcuni requisiti trasversali il cui rispetto consente di ritenere automaticamente la misura adottata conforme al principio «Do No Significant Harm» (non arrecare un danno significativo), in tal modo semplificando l'attività di verifica.

La circolare ha precisato in ogni caso che la Guida, come l'edizione del 2021, costituisce uno strumento di orientamento e di supporto per le amministrazioni titolari, le quali rimangono comunque obbligate a garantire che i singoli interventi siano conformi al principio di non arrecare danno significativo.

A tal fine, le amministrazioni possono fornire ai soggetti attuatori indicazioni specifiche sia in sede di monitoraggio e rendicontazione di obiettivi e traguardi, sia in sede di verifica e controllo delle spese sostenute.

Speciale appalti

Tutti i venerdì una pagina nell'inserto Rifi Locali e una sezione dedicata su www.italiainoggi.it/specialeappalti

Gare con più lotti, elusione vincolo di aggiudicazione

Per valutare l'avvenuta elusione del «vincolo di aggiudicazione», in una gara con più lotti, da parte di un unico centro decisionale riferibile a più imprese, occorre provare elementi concreti di trasferimento degli affidamenti da una impresa all'altra, non essendo sufficiente la mera partecipazione in comune alla gara. Lo ha precisato il Consiglio di Stato, sezione terza con la sentenza del 31 ottobre 2022 n. 8940 rispetto a una gara cui avevano partecipato più imprese di un gruppo e nel disciplinare era previsto un limite di aggiudicazione di 3 lotti individuati sulla base del criterio della rilevanza economica, partendo dal lotto di maggiore rilevanza economica tra i lotti per i quali il concorrente è risultato primo nella graduatoria. Per i giudici la situazione elusiva del vincolo di aggiudicazione, quando le imprese facciano parte di un gruppo, non può consistere nella sola comune partecipazione alle gare pubbliche del settore di riferimento concorrendo per lotti distinti, al fine di aggiudicarsi più di un lotto. Per dichiarare eluso il vincolo occorre invece provare «una sorta di fenomeno simulatorio di gruppo societario, con intermediazione di società (apparentemente) controllate ma di fatto coincidenti con la controllante, di modo che gli affidamenti aggiudicati alle prime finiscano per essere in concreto attribuiti a quest'ultima, violando la ratio distributiva della norma e della previsione del bando di gara». Si va quindi oltre la verifica degli elementi richiesti per legge per il riconoscimento della soggettività giuridica e si considerano afferenti a un unico centro decisionale non solo nel caso paradigmatico in cui il gruppo societario sia stato (fittiziamente) costituito per aggirare il divieto dall'aggiudicazione di più lotti nella singola gara, ma anche quando vi siano indici presuntivi di un accordo fra le varie società del gruppo, diretto a creare un'impresa unica, con direzione unitaria e patrimoni destinati al conseguimento di una finalità comune. In questi casi si configura un unico centro di imputazione delle offerte per lotti distinti, in ragione dell'unicità della struttura organizzativa e produttiva, superando il profilo formale della pluralità soggettiva degli operatori economici e valutando, nel merito, l'unicità della partecipazione alla gara.

Anac, subappalto post sisma senza tetto

Per gli interventi finalizzati alla ricostruzione del «cratere» del terremoto 2009 in Abruzzo di iniziativa privata si potrà utilizzare la maniera più ampia il subappalto; sarà quindi più facile ricorrere al subappalto nell'ambito dei contratti tra privati; possibile anche l'anticipazione del prezzo estesa fino al limite 30%. Lo ha stabilito l'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) con il parere del 12 ottobre 2022 (prot. funz. consult. n. 43/2022) reso, su richiesta all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, in merito alla corretta interpretazione del limite di percentuale del 30% stabilito per gli interventi privati di ricostruzione post terremoto alla luce delle modifiche in tema di subappalto contenute nel codice dei contratti pubblici con la direttiva Ue 24 del 2014, superando tale limite.

L'Autorità presieduta da Giuseppe Busia innanzitutto ha affrontato la questione della natura giuridica dei contributi concessi dallo Stato ai privati per provvedere alla ricostruzione, ricordando che secondo la giurisprudenza e le norme in vigore, i contributi a fondo perduto post terremoto sono concessi ai privati come indennizzo per il danno dei danni a edifici di proprietà privata. Quindi, i contratti stipulati dai beneficiari dei contributi non sono compresi nel codice appalti (ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lett. d ed e) ma sono assoggettati alle norme del codice civile, come precisato dalle sezioni unite della corte di cassazione con la sentenza n. 15285/2016.

Nel parere si ricostruiscono le norme applicabili agli interventi privati che nei diversi casi il legislatore ha regolato ispirandosi alla normativa pubblica del codice appalti (allora il d.lgs

163/2000) trasponendone e adattandone i contenuti nella legislazione speciale, ritenuti adeguati a garantire il rispetto dei principi individuati dall'articolo 67-bis del decreto del 2012 e dell'ordinanza n. 4013 del 2012.

Pertanto, dalla ricostruzione delle norme applicabili alla ricostruzione privata del 2009, Anac ha rilevato che nel disciplinare le modalità di affidamento dei contratti privati con il decreto legge «Criteri e modalità della ricostruzione» del 2012, il legislatore ha tratto ispirazione dal codice appalti pubblici. Quindi, ragionando in termini sostanziali più che formali, la disciplina del subappalto nei contratti tra privati può essere rinviata a quella nei contratti pubblici e il riferimento al limite del 30% può ritenersi superato.

In favore di tale interpretazione l'Anac ha ricordato che il decreto sul sisma del 2016, a differenza di quello sul sisma del 2009, disciplina il ricorso al subappalto facendo espresso rinvio al codice appalti pubblici vigente. Se non venisse consentito il superamento del limite del 30% nei contratti tra privati per la ricostruzione post sisma 2009, ha detto l'Anac, si avrebbe l'applicazione di una norma non solo più rigida rispetto a quella applicata ai contratti privati per la ricostruzione del sisma del 2016, ma addirittura applicata a quella attualmente applicata ai contratti pubblici. Una conseguenza, secondo l'Autorità, immotivata e paradossale.

Nel parere, infine, si ritiene anche ammissibile l'applicazione ai contratti privati dell'istituto dell'anticipazione del prezzo secondo le modalità previste dalla disciplina pubblicistica del decreto n. 82/2017 convertito nella legge 45/2017.



⋮

UPI LAZIO FA PRESSING IN REGIONE PER IL “RIPRISTINO” DELLE PROVINCE

di [Comunicato Stampa](#)

27 Ottobre 2022

[Politica](#)



Nella giornata di ieri UPI Lazio è intervenuta in Consiglio regionale per l'esame della proposta di legge n. 346 del 10 ottobre 2022 recante "Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022 e modificazioni di leggi regionali", portando un contributo propositivo sul

provvedimento legislativo che corona le attività del Consiglio regionale in questa legislatura.

Il Direttore di UPI Lazio, Gaetano Palombelli, è intervenuto all'audizione organizzata dalla Commissione IV (Bilancio), illustrando la posizione delle Province del Lazio: "occorre un intervento di riordino della legislazione regionale delle funzioni locali che valorizzi il ruolo di Roma capitale, Comuni, Province, Città metropolitana, per chiarire bene "chi fa cosa" e costruire un sistema equilibrato delle autonomie locali".

Il Presidente della Provincia di Viterbo, Alessandro Romoli, è intervenuto per conto di UPI Lazio alla riunione del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) e ha condiviso con gli altri rappresentanti degli enti locali le osservazioni e le proposte di emendamento sulla proposta di legge: "il decentramento delle funzioni a Roma capitale è positivo, ma c'è bisogno di valorizzare le Province e la Città metropolitana nella materia del governo del territorio per semplificare le procedure di approvazione degli strumenti urbanistici, come richiesto dai Comuni di tutti i territori della regione".

UPI Lazio - dichiara il Presidente, Antonio Pompeo - "auspica che all'inizio della prossima legislatura si costituisca una cabina di regia tra la Regione e le autonomie locali che coinvolga le associazioni regionali degli enti locali, il Sindaco di Roma capitale, i Sindaci dei Comuni capoluogo e i Presidenti delle Province, per avviare un percorso condiviso di riordino delle funzioni locali e coordinare il lavoro delle diverse istituzioni territoriali per il migliore utilizzo delle risorse europee."

FESTINA LENTE

LATINA


⋮

CONTRATTO DI LAGO, MOSCA: “UN TAVOLO ISTITUZIONALE PER RILANCIARE SABAUDIA”

di [Comunicato Stampa](#)

27 Ottobre 2022

[Politica](#)



Il Sindaco di Sabaudia Alberto Mosca



Contratto di Lago, Mosca: "Tavolo permanente con Regione, Provincia, Consorzio di Bonifica e Parco per rilanciare Sabaudia"

Il "Contratto di Lago" come strumento per coinvolgere tutti gli attori - pubblici e privati - nella gestione del territorio. È quanto emerso oggi nel corso della riunione che ha visto in presenza e da remoto tutti gli stakeholder protagonisti di questa iniziativa.

La Città di Sabaudia è la capofila del Contratto di Lago e il Sindaco, Alberto Mosca, ha affermato di volere coinvolgere nella riqualificazione e progettazione del territorio anche gli altri laghi costieri. Un "fare sistema" che ha trovato, nella Camera di Commercio di Latina, nell'Assonautica Acque Interne ma soprattutto nel Parco del Circeo e nella Regione Lazio, un vero apprezzamento.

Il documento strategico, ovvero il cosiddetto Manifesto del Contratto di Lago, portato avanti dall'Istituto di Ricerca Gustavo Brunelli e sostenuto dalla Regione Lazio, grazie all'ufficio per i contratti di Lago, di Fiume e di Costa di cui è responsabile Cristiana Avenali, è da questa mattina aperto alle diverse indicazioni in tema di tutela e di valorizzazione.

L'obiettivo è finalmente unire i diversi attori istituzionali e privati intorno a un unico disegno socio-economico. Il Contratto di Lago si avvarrà di una banca dati che consentirà di individuare le soluzioni migliori partendo da elementi certi.

"Dobbiamo risolvere in partenariato problemi enormi, dovuti spesso a incuria e abbandono perpetrati per anni. Una situazione del genere si può superare creando un gruppo di lavoro che convocherà nei prossimi giorni. Un Tavolo permanente sul Lago di Paola al quale invitare Regione, Provincia, Consorzio di Bonifica e naturalmente il Parco del Circeo e Proprietà. Sarà un metodo operativo per affrontare le tante questioni legate al dissesto idrogeologico che anche recentemente ha coinvolto i cittadini di Sabaudia".

È quanto ha assicurato il Sindaco Mosca a conclusione dell'incontro, accennando anche importanti progetti legati allo sviluppo delle energie rinnovabili e dell'elettrico ai quali sta lavorando in sinergia con la proprietà del Lago.